

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUPO del 4 dicembre 2015 nella causa R 2345/2014-4;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell'Unione europea;
- condannare il convenuto e l'interveniente a sopportare le spese dei procedimenti in primo grado e in appello.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola gli articoli 51, paragrafo 1, lettera a), e 15, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario (divenuti articoli 58, paragrafo 1, lettera a), e 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea; in prosieguo: il «RMUE») sotto vari aspetti. In particolare il Tribunale non ha determinato correttamente il significato dell'espressione «il marchio» contenuta negli articoli 51, paragrafo 1, lettera a), e 15, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario.

- (1) In primo luogo, il Tribunale ha mal valutato l'importanza e le conseguenze giuridiche della determinazione del tipo di marchio interessato. Ha erroneamente ritenuto irrilevante il fatto che il marchio controverso fosse qualificato come marchio figurativo o come marchio di posizione. In realtà, tuttavia, la distinzione fra i diversi tipi di marchio influisce notevolmente sul loro oggetto e sul modo in cui essi sono utilizzati. L'uso del marchio controverso come marchio figurativo sarebbe considerevolmente diverso da quello che se ne farebbe se si trattasse di un marchio di posizione.
- (2) In secondo luogo, il Tribunale non ha determinato correttamente l'oggetto del marchio controverso, al contrario ha considerato e trattato tale marchio come un marchio di posizione. Il marchio controverso è un marchio figurativo, poiché è stato richiesto e registrato come marchio figurativo e non sono state inserite né una descrizione né una dichiarazione di rinuncia che suggerissero altrimenti. Il mero impiego di linee tratteggiate non può trasformare un marchio figurativo in un marchio di posizione.
- (3) Di conseguenza, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Munich SL abbia dimostrato un uso effettivo del proprio marchio comprovando la vendita di calzature sul lato delle quali erano applicate due linee incrociate. Questo tipo di uso poteva essere idoneo a dimostrare l'uso di un marchio di posizione, ma non l'uso di un marchio figurativo come quello controverso.

⁽¹⁾ GU 2017, L 154, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol (Austria) il 30 marzo 2018 — PI

(Causa C-230/18)

(2018/C 249/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Tirol

Parti

Ricorrente: PI

Autorità resistente: Landespolizeidirektion Tirol

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 15, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ai sensi del quale ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro, debba essere inteso nel senso che osti a una normativa nazionale che consente, come l'articolo 19, paragrafo 3, del Tiroler Landespolizeigesetz, LGBL. n. 60/1976, da ultimo modificato dalla legge LGBL. n. 56/2017, che gli organi di un'autorità amministrativa possano disporre, anche senza previo procedimento amministrativo, provvedimenti diretti, quali, segnatamente, la chiusura di un'attività decisa sul posto, seppure non si tratti di provvedimenti meramente temporanei.

- 2) Se l'articolo 47 della Carta, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 41 e 52 della medesima, debba essere inteso, sotto l'aspetto della parità di armi e quello del diritto a un ricorso effettivo, nel senso che osti a una normativa nazionale che prevede, come disposto dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del Tiroler Landespolizeigesetz, provvedimenti di fatto adottati nell'esercizio diretto del potere amministrativo, quali in particolare chiusure aziendali, in assenza di documentazione e senza conferma nei confronti di un soggetto interessato.
- 3) Se l'articolo 47 della Carta, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 41 e 52 della medesima, debba essere inteso, sotto l'aspetto della parità di armi, nel senso che osti a una normativa nazionale che richiede, come disposto dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del Tiroler Landespolizeigesetz, per la revoca di provvedimenti di fatto adottati nell'esercizio diretto del potere amministrativo, senza un procedimento, quali in particolare le chiusure aziendali, che il soggetto interessato da tali provvedimenti presenti una domanda motivata per la revoca di detta chiusura.
- 4) Se l'articolo 47 della Carta, in combinato disposto con l'articolo 52 della medesima, debba essere inteso, in relazione a un ricorso effettivo, nel senso che osti a una normativa nazionale che, come l'articolo 19, paragrafo 4, del Tiroler Landespolizeigesetz, nel caso di un provvedimento coercitivo sotto forma di una chiusura aziendale, limita il diritto di presentare una domanda di revoca solo a determinate condizioni.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Oberlandesgericht (Germania) il 3 aprile 2018 — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH / Freistaat Thüringen

(Causa C-239/18)

(2018/C 249/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Thüringer Oberlandesgericht

Parti

Ricorrente: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Resistente: Freistaat Thüringen

Questioni pregiudiziali

1. Se sussista, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1768/95⁽¹⁾, un diritto di informazione nei confronti di organismi ufficiali dell'Amministrazione con riguardo unicamente alle informazioni concernenti le specie vegetali, senza che la richiesta di informazioni sia diretta ad ottenere anche dati relativi ad una varietà protetta.
2. Ove, in esito alla soluzione della prima questione, possa essere fatto valere un simile diritto di informazione:
 - a) Se sussista un organismo ufficiale partecipante al controllo della produzione agricola ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 (primo trattino), del regolamento (CE) n. 1768/95 laddove l'Amministrazione sia chiamata a controllare le sovvenzioni concesse agli agricoltori mediante fondi dell'UE memorizzando, in tale contesto, taluni dati degli agricoltori richiedenti riguardanti parimenti specie (vegetali).